



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

**Sezione del controllo per la Regione Sardegna**

composto dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario

nella Camera di consiglio del 14 maggio 2026

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

sul **monitoraggio degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai Comuni della Sardegna alla data del 31 dicembre 2023** (art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni, TUSP).

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante

norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione n. 30/2025/INPR del 24 febbraio 2025 di approvazione del "*Programma delle attività di controllo per l'anno 2025*" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art 20 TUSP;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 10/2025 del 6 marzo 2025 che attribuisce al Referendario Raffaele Giannotti l'attività di verifica

degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Economia (MEF) - Dipartimento delle Finanze (prot. n. 8667 del 2 marzo 2026) concernente specifica segnalazione, ai sensi dell'art. 2, comma 222, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, delle Amministrazioni Pubbliche inadempienti agli obblighi di comunicazione dei dati partecipazioni e rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014) anno 2023;

VISTA la Deliberazione Sez. Controllo Sardegna n. 256/2025/REF del 15 dicembre 2025;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" sul Portale Tesoro del MEF relativi ai Comuni sardi inadempienti;

VISTA nota prot. n. 2451 del 6 maggio 2026, con la quale il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 12/2026 dell'8 maggio 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

UDITO il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti;

### **FATTO E DIRITTO**

Con deliberazione n. 30/2025/INPR del 24 febbraio 2025, la Sezione per il Controllo della Regione Sardegna ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2025, prevedendo, in riferimento al comparto enti locali, la prosecuzione delle attività di monitoraggio sugli adempimenti di ricognizione delle società partecipate, ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in*

*materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP). Al riguardo, l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 disciplinante la “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, dispone che le amministrazioni pubbliche procedano, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, «con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione», specificando espressamente che «le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15».*

*L’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 dispone che «I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4».*

*Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che «la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017» e che gli «esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all’art. 15 del Tusp per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza» (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).*

Nell'ottica di rafforzare la coerenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *"mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Per quanto concerne il piano civilistico, l'art. 24, comma 5, TUSP dispone che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione nei termini previsti dalla normativa, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la società è liquidata in denaro in base ai criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., fermo restando il potere di alienare la partecipazione.

L'art. 20, comma 2, TUSP, poi, individua i presupposti fattuali che costituiscono indicatori di criticità che devono indurre l'amministrazione a deliberare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute, fermo restando che in talune ipotesi la razionalizzazione potrebbe non costituire una scelta obbligata per l'ente.

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità; inoltre, l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza piani di razionalizzazione, deve essere comunicato alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Sotto il profilo della competenza, per quanto concerne i Comuni, il provvedimento di revisione ed eventuale razionalizzazione deve essere

adottato con deliberazione del Consiglio comunale, come può desumersi anche dall'art. 42, comma 2, lettera e), d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 7, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 175/2016, che attribuiscono al Consiglio comunale l'adozione di decisioni ascrivibili alla materia della detenzione di partecipazioni societarie.

La Deliberazione Sez. Controllo Sardegna n. 256/2025/REF del 15 dicembre 2025 ha riguardato la verifica dell'adozione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche da parte dei 377 Comuni della Regione Sardegna, ferme restando le successive valutazioni nel merito dei provvedimenti di revisione adottati dagli enti, su cui la Sezione si riservava di svolgere successivi approfondimenti.

Il monitoraggio svolto nell'anno 2025, in particolare, ha riguardato la verifica del rispetto da parte degli enti dell'obbligo di adozione dell'atto di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, da adottarsi entro la data del 31 dicembre 2024, nonché dei conseguenti obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dalla normativa. A tal proposito, la Sezione ha operato, *in primis*, verificando l'avvenuta trasmissione dei provvedimenti all'apposita struttura MEF, tramite l'applicativo "Partecipazioni", e a questa Sezione regionale della Corte dei conti, attraverso il sistema Con.Te; successivamente, in caso di riscontrata mancata trasmissione, in un'ottica di leale collaborazione, verificando la pubblicazione della delibera consiliare sui siti istituzionali degli enti e l'eventuale l'invio alla casella p.e.c. della Sezione.

Nel corso del citato monitoraggio, è emerso che: taluni Enti locali non hanno trasmesso la citata delibera a questa Sezione e alla struttura di cui all'art. 15 TUSP; di questi Enti, alcuni non hanno pubblicato il provvedimento sul proprio sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, altri hanno riportato solamente gli estremi della deliberazione nella "Sezione Amministrazione trasparente -Provvedimenti"

e non è stato perciò possibile visionarla e scaricarne copia informatica.

*In particolare, "all'esito del monitoraggio effettuato, è emerso che su 377 comuni: n. 368 hanno adottato la delibera entro il 31 dicembre 2024; n. 9 hanno adottato la delibera in ritardo, di questi n. 2 l'hanno adottata a seguito della richiesta istruttoria della Sezione".*

La Sezione aveva, quindi, provveduto a richiamare i Comuni alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, ivi inclusi gli obblighi di invio dell'atto di revisione ordinaria al portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (MEF) e a questa Sezione regionale di controllo, tramite il sistema Con.Te, anche in vista della successiva ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, il cui atto doveva essere adottato entro il 31 dicembre 2025.

In seguito alla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Economia (MEF) - Dipartimento delle Finanze (prot. n. 8667 del 2 marzo 2026) concernente specifica segnalazione, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, delle Amministrazioni Pubbliche inadempienti agli obblighi di comunicazione dei dati partecipazioni e rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) relativamente all'anno 2023, la Sezione ha provveduto a verificare sul portale "Partecipazioni" la persistente inadempienza del Comune di Villa S. Antonio in merito agli obblighi di comunicazione dei dati inerenti partecipazioni societarie detenute e rappresentanti in organi di governo di società ed enti relativamente alla data del 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, l'atto di revisione ordinaria adottato deve essere inviato alla Struttura di monitoraggio<sup>1</sup> di cui all'art. 15 del d.lgs. n.

---

<sup>1</sup> In considerazione dell'impossibilità tecnica di procedere alla riapertura dell'applicativo per le annualità la cui rilevazione è conclusa, l'atto deve essere inviato all'indirizzo p.e.c. [dipartimento.economia@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.economia@pec.mef.gov.it)

175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, riservandosi ogni successiva valutazione nel merito dei piani in questione, approva l'esito dell'attività di verifica sopra descritta,

**ACCERTA**

la mancata trasmissione, allo stato degli atti, della deliberazione consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (MEF),

**DISPONE**

- l'invio da parte del Comune di Villa S. Antonio dell'atto di revisione ordinaria adottato alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze (p.e.c. [dipartimento.economia@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.economia@pec.mef.gov.it)), entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta trasmissione;
- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Villa S. Antonio, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Depositata in Segreteria in data 18 maggio 2026

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Anna Angioni